

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge 30/12/2018, n. 145 e s.m.i. all'art. 1 prevede:

- Al comma 859:
“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
 - a) *Le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
 - b) *Le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.*

- Al comma 862:
“Entro il 28 febbraio dell'esercizio di cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) *Al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *Al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *Al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *All'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

ASSUNTO che il termine, non perentorio, entro cui la Giunta Comunale deve verificare la sussistenza delle condizioni al cui verificarsi scatta l'obbligo di accantonamento del fondo è fissata al 28 febbraio sulla base del raffronto tra le annualità 2022 e 2023.

VISTO che in data 25.01.2024 è stato pubblicato sul Portale Certificazione Crediti del MEF lo stock del debito al 31/12/2023 del Comune;

VERIFICATO con il supporto del Responsabile del Servizio Finanziario che risultano tuttora rispettate le condizioni per **non effettuare l'accantonamento**, e che qui si sintetizzano:

• Debito residuo al 31/12/2022	€	0,00
• Debito residuo al 31/12/2023	€	0,00
• Indicatore annuale di ritardo dei pagamenti		- 24,14 giorni
• Pubblicazione indici trimestrali		effettuata
• Pubblicazione indici annuali		effettuata
• Totale fatture anno 2023 (imponibile)	€	1.503.212,70

- 5% sul totale delle fatture 2023 € 75.160,64

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.:

VISTO il D.P.C.M. 28/12/2011;

VISTA la Legge 30/12/2019, n. 145 e s.m.i.;

VISTA la Legge 30/12/2020, n. 178 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

APERTA ampia discussione in merito;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che il Comune di Bricherasio ha rispettato i parametri previsti dalla normativa vigente in materia e **non è pertanto tenuto** all'accantonamento del Fondo Garanzia Crediti Commerciali per l'annualità 2024;
- 2) DI FARE menzione del presente provvedimento in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione 2023.

Inoltre,
con separata unanime votazione FAVOREVOLE

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE